



**COMUNE DI POGGIO RENATICO**  
*Provincia di Ferrara*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI  
PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI.  
ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 24/02/2022

## Sommario

Sommario .....	1
<b>CAPO I</b> .....	3
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
<b>Art.1 Oggetto del Regolamento</b> .....	3
<b>Art.2 Finalità</b> .....	3
<b>Art.3 Sovvenzioni</b> .....	3
<b>Art.4 Contributi</b> .....	3
<b>Art.5 Ausili finanziari</b> .....	3
<b>Art.6 Vantaggi economici</b> .....	3
<b>Art.7 Interventi di solidarietà</b> .....	4
<b>CAPO II</b> .....	4
<b>CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI</b> .....	4
<b>Art. 8 - Attività nel settore sportivo e del tempo libero</b> .....	4
<b>Art. 9 - Attività nel settore culturale</b> .....	4
<b>Art. 10 - Attività nel settore sociale e assistenziale</b> .....	4
<b>Art.11 - Attività nel settore della tutela ambientale e economico</b> .....	4
<b>Art.13 – Criteri di ammissibilità</b> .....	5
<b>Art.16 - Soggetti ammessi</b> .....	5
<b>Art.17 - Contenuto delle domande</b> .....	6
<b>Art.18 - Istruttoria ed assegnazione</b> .....	6
<b>Art. 19 - Contributi per l'attività annuale delle associazioni sportive</b> .....	6
<b>Art.20 - Procedure per l'erogazione di benefici economici</b> .....	7

Art.21 - Tempi di presentazione delle richieste .....	7
Art.22 - Controlli e decadenza dai benefici .....	7
Art.23 - Altri benefici .....	7
Art.24 - Albo comunale dei beneficiari .....	8
<b>CAPO III.....</b>	<b>8</b>
<b>CONCESSIONE DEL PATROCINIO .....</b>	<b>8</b>
Art.25 - Patrocinio.....	8
Art.26- Competenza per la concessione del patrocinio.....	8
Art.27- Soggetti beneficiari del patrocinio.....	8
Art.28 - Criteri per la concessione del patrocinio .....	8
Art.29 - Concessione del patrocinio in casi eccezionali .....	8
Art.30 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni .....	9
Art.31 - Procedura per la concessione del patrocinio .....	9
<b>CAPO IV .....</b>	<b>9</b>
<b>ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.....</b>	<b>9</b>
Art.32 - Istituzione dell'Albo.....	9
Art.33 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo .....	9
Art.34 - Modalità d'iscrizione .....	10
Art.35 - Revisione dell'Albo .....	10
Art.36 - Cancellazione dall'Albo .....	10
Art.37 - Pubblicità .....	10
Art.38 - Diritti delle associazioni .....	10
Art.39 - Obblighi delle Associazioni.....	10
<b>CAPO V .....</b>	<b>10</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>10</b>
Art.40 - Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari .....	10
Art.41- Entrata in vigore .....	11
Art.42 - Abrogazioni .....	11

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici, interventi di solidarietà e patrocinio ad associazioni od organismi pubblici o privati, in attuazione delle seguenti norme:

- a) L. n. 241/90, art. 12 e ss.mm.ii;
- b) D. Lgs. n.267/2000, art. 7 e ss.mm.ii;
- c) L. n. 383/2000 e L. R. n.34/2002 e ss.mm.ii;
- d) L. n. 266/1991 e L. R. n. 12/2005 e ss.mm.ii;
- e) D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.(c.d. Codice del Terzo Settore);
- f) Statuto comunale.

### **Art.2 Finalità**

1. Il Comune, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

- a) assistenza e solidarietà sociale;
- b) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- d) ricerca e promozione culturale;
- e) sviluppo economico, turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
- f) promozione delle attività economico-produttive del territorio di Poggio Renatico,
- g) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h) tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- i) promozione dei valori della Unione Europea;
- l) attività educative;
- m) conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato di interesse per il territorio.

### **Art.3 Sovvenzioni**

1. Con la sovvenzione il Comune si fa carico parzialmente o totalmente dell'onere derivante da iniziative e/o attività che, rientranti nelle sue finalità istituzionali, sono realizzate da enti o associazioni.

2. In particolare, la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa e/o l'attività effettuata è realizzata tramite stipula di apposita convenzione.

### **Art.4 Contributi**

1. Con il contributo, il Comune interviene in maniera occasionale o continuativa a favore di iniziative, ritenute di interesse pubblico.

### **Art.5 Ausili finanziari**

1. Con l'ausilio finanziario, il Comune comprende ogni possibile altra erogazione a favore di enti e associazioni non finalizzata a specifiche iniziative, ma a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

### **Art.6 Vantaggi economici**

1. Con il vantaggio economico il Comune attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, mediante esenzioni o riduzioni di oneri.

2. Qualora non si trovi in situazione di dissesto, ai sensi del Titolo VIII del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art.15 della L.R. n. 34/2002, il Comune può deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'albo comunale delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale.

#### **Art. 7 Interventi di solidarietà**

1. Con gli interventi di solidarietà, il Comune può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati per le seguenti finalità:

- interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali;
- iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

### **CAPO II**

#### **CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI**

#### **Art. 8 - Attività nel settore sportivo e del tempo libero**

1. I benefici, di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento, possono essere concessi per:

- a) attività sportive a favore dei soggetti portatori di handicap e per l'avviamento allo sport giovanile;
- b) manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale, nazionale e internazionale, che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale e turistico-economico.

#### **Art. 9 - Attività nel settore culturale**

1. I benefici, di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento possono essere concessi per:

- a) attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura;
- b) mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia del Comune e del territorio;
- c) attività o manifestazioni volte a valorizzare il rapporto con le grandi istituzioni culturali;
- d) attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e museale;
- e) attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi con i paesi gemellati.

#### **Art. 10 - Attività nel settore sociale e assistenziale**

1. I benefici, di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento possono essere concessi per:

- a) organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;
- b) avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale;
- c) attività rivolte al superamento dello stato di bisogno di anziani, minori, disabili, inabili e quanti si trovano in precarie condizioni economiche.

#### **Art.11 - Attività nel settore della tutela ambientale e economico**

1. I benefici, di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento possono essere concessi per:

- a) attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- b) attività ed iniziative promosse da Enti e/o forze economiche, sociali, tese alla valorizzazione e salvaguardia dei settori produttivi, commerciali e di servizio dell'economia locale.

#### **Art. 12 – Attività in occasione di solennità locali e nazionali**

1. In occasione di solennità locali e nazionali, l'Amministrazione Comunale può provvedere all'organizzazione di iniziative e/o manifestazioni in collaborazione con associazioni o enti di volontariato o di promozione sociale, secondo le finalità istituzionali previste nei rispettivi statuti, concordandone le modalità organizzative.

2. Per le iniziative di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale può riconoscere il totale rimborso delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione delle medesime.

#### **Art.13 – Criteri di ammissibilità**

1. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno ed individua l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.

2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno economico di cui al presente regolamento, le iniziative e/o le attività devono rispondere ai seguenti criteri, che costituiscono requisito per l'ammissibilità dell'istanza:

- a) rispondenza ai fini istituzionali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
- b) rispondenza alla programmazione approvata dal Consiglio Comunale in relazione ai sopracitati settori di intervento;
- c) al perseguimento di interessi collettivi, attraverso attività di promozione sociale e di volontariato;
- d) iscrizione all'albo comunale delle associazioni di volontariato e promozione sociale.

3. I benefici e le forme di sostegno economico di cui al presente regolamento possono essere concesse in casi eccezionali e debitamente motivati a soggetti che realizzino attività al di fuori del territorio comunale, in grado di avere una ricaduta positiva e documentata per la popolazione locale.

#### **Art.14 – Criteri di valutazione**

1. Le iniziative e/o le attività sono valutate in rapporto:

- a) alla natura dell'attività e/o del servizio prestato, con priorità a quelli resi gratuitamente;
- b) alla finalità pubblica o al perseguimento di un interesse pubblico;
- c) alla capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale;
- d) alla presenza di analoghe attività o iniziative sul territorio comunale.

2. L'assegnazione dell'ammontare delle forme di sostegno economico è stabilito anche in riferimento:

- a) al sostegno di altri enti pubblici e privati;
- b) al contributo richiesto in relazione alla spesa preventivata;
- c) alla capacità economica del richiedente;
- d) al contenuto dell'attività;
- e) alla congruità economico-finanziaria del preventivo;
- f) alla presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
- g) all'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
- h) alla gratuità di accesso alle attività organizzate o della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.

#### **Art. 15 - Determinazione del beneficio economico**

1. L'ammontare del beneficio economico per ragioni motivate può arrivare al 100% della spesa preventivata per le iniziative considerate ammissibili.

2. Qualora, in sede di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute e documentate risultassero di importo inferiore rispetto a quelle preventivate, l'ammontare del beneficio sarà diminuito in misura pari a quelle effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art.16 - Soggetti ammessi**

1. La concessione dei benefici economici può essere disposta a favore dei seguenti soggetti di cui all'art.1 che perseguono le finalità di cui all'art.2.

### **Art.17 - Contenuto delle domande**

1. Le domande, presentate tramite apposito modulo (**allegato A**), devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e riportare le finalità dell'intervento, la descrizione sintetica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del sostegno economico e l'ammontare dello stesso.

2. Devono, inoltre, contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) eventuale presenza di contributi, e relativo importo, di altri soggetti pubblici o privati;
- b) attestazione se il richiedente agisce in regime di impresa;
- c) eventuale iscrizione nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale;
- d) eventuale iscrizione nel registro provinciale delle associazioni di volontariato;
- e) modalità di riscossione del contributo.

3. Sono allegati alla domanda:

- a) nome, sede, codice fiscale o partita IVA della società o associazione, con indicazione del tipo di attività prevalentemente svolta, secondo le classificazioni degli artt. 8-9-10-11;
- b) relazione illustrativa dell'attività o dell'iniziativa oggetto del sostegno economico;
- c) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del richiedente, se non già in possesso del Comune;
- d) il bilancio preventivo, con indicazione delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa che si intende svolgere;
- e) Nel caso di richieste di contributo per attività annuali si richiede il bilancio preventivo e consuntivo di tutte le attività del soggetto richiedente;
- f) se il soggetto richiedente ha ottenuto contributi nell'anno precedente, copia del bilancio d'esercizio dell'anno medesimo ove ne risulti evidenziato l'impiego, se non già agli atti degli uffici comunali;
- g) idoneo materiale informativo dell'attività o dell'iniziativa;
- h) indicazione della persona incaricata della riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- i) dichiarazione di atto di notorietà di cui all'allegato C del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla partecipazione o alla titolarità degli organi associativi a titolo onorifico.

### **Art.18 - Istruttoria ed assegnazione**

1. L'attribuzione o il diniego delle forme di sostegno economico sono deliberati dalla Giunta ed erogati con Determinazione del Responsabile competente per materia.

2. La concessione di beneficio economico non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

### **Art. 19 - Contributi per l'attività annuale delle associazioni sportive**

1. Oltre alla documentazione prevista dall'art. 16 le società o associazioni sportive che ricadono nelle attività di cui all'art.8 del presente Regolamento, che richiedono di accedere all'assegnazione di contributi economici per l'attività annuale, dovranno altresì presentare una dichiarazione contenente i seguenti punti, ai fini della redazione di una graduatoria interna:

anno di fondazione della società;

attività nel settore giovanile (0-16 anni, residenti nel territorio comunale) documentato con elenco allegato degli atleti;

- a) numero totale di tesserati con più di 16 anni (residenti nel territorio comunale);
- b) presenza di tesserati con più di 65 anni;
- c) partecipazione a campionati riconosciuti dalle rispettive federazioni, con indicazione dello svolgimento occasionale o frequente.

#### **Art.20 - Procedure per l'erogazione di benefici economici**

1. L'assegnazione di benefici economici è comunicata agli interessati unitamente alle eventuali clausole cui la stessa è subordinata.
2. In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.
3. Entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività o iniziativa, il soggetto richiedente deve presentare, con apposito modulo (**allegato B**) la seguente documentazione al fine della liquidazione del beneficio economico:
  - a) ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'attività o l'iniziativa oggetto dell'erogazione;
  - b) relazione sullo svolgimento dell'attività o iniziativa;
  - c) attestazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta e all'entrata accertata.

#### **Art.21 - Tempi di presentazione delle richieste**

1. Le domande per ottenere contributi in denaro a sostegno di manifestazioni, progetti, attività annuali e ripetitive e la disponibilità di spazi, strutture, attrezzature e servizi comunali strumentali alle attività suddette dovranno essere inoltrate al Comune e presentate al Protocollo Generale dell'Ente almeno quindici 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, del progetto o del calendario delle iniziative.
2. Nel caso di richieste pervenute oltre i termine di cui al comma 1, se la documentazione verificata da parte dell'ufficio competente risulta essere completa, la Giunta può concedere il contributo oltre i termini, motivandone l'urgenza e l'eccezionalità che l'iniziativa porta in termini di ricadute positive sul territorio.

#### **Art.22 - Controlli e decadenza dai benefici**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare dei controlli su campioni significativi delle richieste.
2. Conseguentemente ai controlli di cui al primo comma, l'Amministrazione Comunale dichiara la decadenza con Determinazione dell'ufficio preposto, previa comunicazione di avvio del procedimento al destinatario e comunicazione alla Giunta Comunale, nei casi in cui il destinatario:
  - a) non effettui l'attività programmata oggetto dell'assegnazione del beneficio economico;
  - b) non realizzi l'iniziativa oggetto dell'assegnazione del beneficio economico o modifichi sostanzialmente il programma della stessa;
  - c) non presenti la documentazione di cui all'art. 19, comma 3, nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;
  - d) nell'ipotesi in cui risulti, dopo un adeguato controllo, che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera.
3. Effettuati i controlli di cui al comma 2 del presente articolo, nel caso in cui sia già stato concesso un acconto sulla convenzione, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

#### **Art.23 - Altri benefici**

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere, per la realizzazione delle singole manifestazioni, altri benefici oltre alla erogazione in denaro, mediante concessione gratuita di spazi, strutture e servizi forniti dai propri uffici.
2. Le domande per ottenere la disponibilità di spazi, strutture e di servizi comunali, a sostegno di manifestazioni o progetti, dovranno essere inoltrate al Comune e presentate al Protocollo Generale almeno 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione. Nel caso in cui tale richiesta sia contestuale alla domanda di benefici economici dovrà pervenire entro i termini previsti, per la stessa, dal presente Regolamento.
3. Nel caso di richieste pervenute oltre i termine di cui al comma 2, se la documentazione verificata da parte dell'ufficio competente risulta essere completa, la Giunta può concedere i benefici di cui al presente

articolo oltre i termini, motivandone l'urgenza e l'eccezionalità che l'iniziativa porta in termini di ricadute positive sul territorio.

4. Le domande dovranno essere corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione della relativa data e luogo dello svolgimento, nonché dei destinatari cui si rivolge, le modalità di accesso, le fonti di finanziamento e il presunto numero di partecipanti.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare la concessione di tali benefici, per ragioni di pubblico interesse e in particolare qualora siano incompatibili con l'organizzazione di manifestazioni comunali o patrocinate dal Comune.

6. L'Amministrazione Comunale non può comunque accordare esenzioni o riduzioni di oneri riferiti a carichi tributari, per i quali la legge non consenta espressamente tali facilitazioni.

#### **Art.24 - Albo comunale dei beneficiari**

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, il Comune rende noti i beneficiari delle stesse nelle modalità previste dalla normativa vigente.

2. L'Albo è pubblicizzato nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino.

### **CAPO III**

#### **CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

#### **Art.25 - Patrocinio**

1. Con il patrocinio, il Comune concede l'associazione della propria immagine ad un'attività od una iniziativa in funzione di un'adesione alla medesima.

2. La concessione del patrocinio conferisce il diritto di apporre lo stemma del Comune su tutto il materiale pubblicitario.

#### **Art.26- Competenza per la concessione del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco:

- a) per iniziative di interesse della comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale;
- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo.

2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, sono adottati distinti provvedimenti.

#### **Art.27- Soggetti beneficiari del patrocinio**

1. Possono essere beneficiari del patrocinio del Comune soggetti pubblici e privati senza fine di lucro che realizzino attività di interesse per la comunità locale.

#### **Art.28 - Criteri per la concessione del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio è decisa in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune;
- b) rilevanza per la comunità locale, in relazione ai potenziali fruitori;
- c) finalità dell'attività o dell'iniziativa, in relazione anche agli strumenti utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole attività, iniziative o per attività programmate. Non può essere, pertanto, concesso in relazione ad attività di carattere generale.

#### **Art.29 - Concessione del patrocinio in casi eccezionali**

1. In deroga ai criteri di cui al precedente articolo, il Comune può concedere il patrocinio per iniziative anche con profilo commerciale, purché di particolare rilevanza per la comunità locale e comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma, deve contenere la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

### **Art.30 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

1. Il Comune non concede patrocinio:
  - a) per iniziative a sostegno di partiti politici;
  - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, prive dei requisiti di cui al comma 1 del precedente articolo;
  - c) per iniziative palesemente non coerenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il Comune può revocare il patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'attività o dell'iniziativa patrocinata producano un danno per l'immagine del Comune.
3. Nel caso in cui il patrocinio venga revocato, il soggetto beneficiario del patrocinio ha l'obbligo di comunicare la revoca del beneficio.

### **Art.31 - Procedura per la concessione del patrocinio**

1. Nella richiesta di patrocinio, presentata tramite apposito modulo, devono essere indicati:
  - a) programma e finalità della manifestazione;
  - b) modalità di realizzazione;
  - c) modalità di pubblicizzazione;
  - d) eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti;
  - e) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti.
2. La richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni particolari per l'utilizzo dello stemma del Comune.

## **CAPO IV ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Art.32 - Istituzione dell'Albo**

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art.2.
2. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche, in linea con le indicazioni degli artt.8,9,10,11:
  - a) sport e tempo libero;
  - b) attività culturali;
  - c) attività sociali e assistenziali;
  - d) attività di promozione economica
  - e) attività di tutela ambientale.

### **Art.33 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo:
  1. le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale;
  2. le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale;
  3. le associazioni non aventi sede legale nel territorio comunale che svolgono attività a favore della cittadinanza locale.
4. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
  - a) l'assenza di scopi di lucro;
  - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
5. L'iscrizione all'Albo è richiesto secondo il modello predisposto dal Comune.

#### **Art.34 - Modalità d'iscrizione**

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco, unitamente alla seguente documentazione:
  - a) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e/o dello Statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 16, comma 3, lettere a) e c), la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e copia del certificato o attestato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
  - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
  - c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
2. Previa verifica dei necessari presupposti il Responsabile dell'ufficio competente determina l'iscrizione all'Albo delle Associazioni aventi diritto ed invia il relativo elenco al Sindaco ed i Capigruppo consiliari.
3. La Segreteria Generale cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

#### **Art.35 - Revisione dell'Albo**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione all'Albo, in base ai quali la stessa è stata disposta, viene effettuata una revisione annuale, a partire dalla data di istituzione dell'Albo stesso. In previsione della suddetta revisione, le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:
  - a) un'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
  - b) una relazione sintetica sull'attività svolta nel precedente anno solare.
2. Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi dalla data della relativa variazione.

#### **Art.36 - Cancellazione dall'Albo**

1. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Responsabile dell'Area A.A.G.G. – Segreteria, che ne dà notizia al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

#### **Art.37 - Pubblicità**

1. L'Amministrazione Comunale cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo in una sezione apposita del sito web istituzionale dell'Amministrazione.

#### **Art.38 - Diritti delle associazioni**

1. Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel presente Regolamento.

#### **Art.39 - Obblighi delle Associazioni**

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.40 - Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari**

1. I soggetti di cui all'art.16 che ricevono sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici sono tenuti a pubblicizzare negli atti e tramite i mezzi di promozione delle loro attività ed iniziative il concorso del Comune.

**Art.41- Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento è, inoltre, sottoposto ad ulteriori forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.

**Art.42 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.